



COMUNE CASTEGGIO
Provincia di Pavia

DECRETO DEL SINDACO N. 6 DEL 31 MARZO 2015

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)

IL SINDACO

Premesso che la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014) all'art 1 commi da 611 a 614 prevede che gli enti locali diano l'avvio ad un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute, con la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* al fine di conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015;

Preso atto che la competenza alla definizione e all'approvazione del piano, in forza di quanto espressamente disposto dal comma 612, è attribuita al Sindaco e che la normativa predetta individua cinque criteri generali ai quali fare riferimento, qui di seguito elencati:

- 1) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- 2) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- 4) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 5) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Rilevato che ai fini dell'attuazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro il termine del 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione contenente le modalità e i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire (art. 1, comma 612, l. 190/2014); il "piano", per quel che riguarda gli enti locali deve essere approvato, se si tratta della provincia, dal presidente della stessa o, se si tratta del comune, dal sindaco. La riferita disposizione, che ha un'evidente funzione acceleratoria e di semplificazione, rappresenta una deroga, all'art. 42, lett. e), del t.u. 267/2000, che attribuisce alla competenza del consiglio dell'ente locale l'organizzazione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente locale stesso a società di capitali. Trattasi, peraltro, di una deroga più apparente che reale, in quanto il consiglio dell'ente locale non è affatto escluso dalla realizzazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, ad esso spettando, in virtù appunto della competenza attribuitagli dalla citata norma del t.u. 267/2000, l'adozione dei provvedimenti

attuativi del piano stesso (ad es. delibere di scioglimento, liquidazione, ecc. delle società o di mantenimento di quelle in essere ai sensi dell'art. 3, comma 28, l. 244/2007);

Ritenuto per esigenze di semplificazione, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, anche in considerazione delle esigue partecipazioni dell'ente, di non procedere alla redazione di una separata e apposita relazione tecnica, ma di trasporre nel piano medesimo i dati tecnici e organizzativi delle partecipate, necessari alla definizione dell'adempimento;

Visto il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, predisposto sulla base delle direttive impartite e delle indicazioni formulate e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la normativa vigente prevede inoltre i seguenti adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento:

- trasmissione del Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- pubblicazione del Piano nel sito internet dell'amministrazione, obbligatoria agli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 33/2013 "decreto trasparenza";
- entro il 31 marzo 2016, i soggetti competenti all'approvazione hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Visto il D.Lgs n. 267/2000

D E C R E T A

1. E' approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* come sopra approvato verrà illustrato al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione.
3. In attuazione del presente Decreto vengono disposti i seguenti adempimenti conseguenti:
 - la trasmissione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - la pubblicazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni nel sito internet dell'amministrazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali/Segreteria è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

L SINDACO
Dr. Callegari Lorenzo



COMUNE CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa: il quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento in materia di adempimenti ai fini della verifica della legittima detenibilità delle società partecipate è costituito dalle seguenti disposizioni:

1) Legge 24.12.2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2008) che all’art. 3, commi da 27 a 29, testualmente recita:

- comma 27 – *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”.*

- comma 28 – *“L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”.*

- comma 29 – *“Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27....omissis....*

2) Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2015) che all’art. 1, commi da 611 a 614 testualmente recita:

- comma 611 – *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre*

2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”.

- comma 612 - *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un **Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.*

- comma 613 - *“Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della previsione normativa originaria”.*

- comma 614 – *“Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”.*

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni,

dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad adottare le decisioni di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL: “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo,

anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni del Comune

1. Le partecipazioni societarie

Il comune partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. A.S.M. Voghera S.p.A. con una quota dello 0095,00%;
2. Pavia Acque s.c.a.r.l. (partecipazione indiretta)

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

Il Comune deve effettuare valutazioni volte a verificare la riconducibilità delle proprie partecipate ai presupposti ed ai requisiti previsti dalla normativa sopra citata ai fini della loro detenzione o cessazione.

In giurisprudenza si è consolidato l'orientamento secondo il quale le disposizioni sopra richiamate "...definiscono il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all'oggetto sociale delle società..." (Corte Costituzionale, sentenza 8/5/2009 n. 148), con ciò significando che la metodologia corretta per la valutazione della sussistenza dei presupposti normativi di «stretta necessarietà» della partecipazione societaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente locale socio, deve esser compiuta caso per caso, comportando il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'Ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (Corte dei Conti: sezione regionale per la Puglia, parere n. 100 del 15/10/2009; sezione regionale per il Veneto, parere n. 5 del 14 gennaio 2009);

Il termine di adempimento del 31.12.2010, originariamente previsto, del 31.12.2010 e successivamente prorogato, deve essere inteso come «ordinatorio» e finalizzato ad «...avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente per completarne l'iter.

Rientra, quindi, nell'esclusiva competenza del Consiglio Comunale verificare, caso per caso, quali finalità il Comune intenda perseguire con quello specifico strumento societario e se queste sono da considerarsi fra i compiti riservati ad esso dall'ordinamento, nonché accertare se l'oggetto societario in questione possa considerarsi prodromico, in senso stretto, alle finalità istituzionali del Comune, anche alla luce del proprio statuto, dello statuto societario (Corte dei Conti, sezione regione Piemonte, n. 33/2008; sezione regione Puglia, n. 100/2009) e delle linee programmatiche di mandato (Corte dei Conti,

Sezione Autonomie, del. n. 14/2010), sebbene nel rispetto del generale principio di legalità (Corte dei Conti, sezione regione Puglia, n. 77/2010).

Deve ritenersi comunque sempre ammesso l'utilizzo dello strumento societario qualora questo sia finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale, in conformità della normativa comunitaria, tra i quali rientrano anche i servizi pubblici locali e l'esercizio di funzioni amministrative quando consentito ex lege (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del n. 14/2010).

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Casteggio, partecipa alla Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo Pavese.

L'adesione alla Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo Pavese, non è oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. A.S.M. Voghera S.p.A.

Sede legale: Via Pozzoni, n. 2– Voghera (PV)

C.F. e P.IVA 01429910183

Capitale sociale € 52.878.600

A.S.M. Voghera S.p.A. è di proprietà del comune per lo 0,0095%%. corrispondente a n. 50 azioni.

Il comune ha aderito alla società nell'anno 2002

La suddetta società è *multipartecipata* ad intero capitale pubblico.

L'oggetto sociale della Società è il seguente:

La società viene costituita al fine di ottimizzare, nell'interesse delle collettività locali, la gestione delle attività inerenti e connesse a:

a) Servizi idrici integrati, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 152/2006, ed in particolare:

a1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;

a2) esercizio di fognature, gestione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico.

b) Servizi energetici, ed in particolare:

b1) acquisto, produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita del gas (nelle forme organizzative consentite dalla legge), produzione, distribuzione e gestione del calore;

b2) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi;

b3) gestione della rete di illuminazione pubblica e servizi connessi;

b4) servizi connessi alla gestione degli impianti termici e di condizionamento.

c) Servizi di igiene ambientale, ed in particolare:

c1) gestione, raccolta e trasporto di rifiuti solidi, urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti;

c2) gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

- c3) produzione e gestione dei prodotti derivati dalle attività di trattamento dei rifiuti, nonché loro utilizzo per la produzione di calore e di energia elettrica;
- c4) pulizia di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane, spurgo dei pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;
- c5) servizio neve, sgombero detriti e macerie;
- c6) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione;
- c7) bonifica discariche abusive e di aree contaminate da rifiuti, anche speciali e/o pericolosi;
- c8) taglio dell'erba e raccolta delle foglie in aree pubbliche e di uso pubblico;
- c9) gestione del verde e dell'arredo urbano;
- c10) servizi igienici pubblici anche automatizzati.
- d) Servizi integrati di mobilità:
 - d1) esercizio dei trasporti pubblici di linea e non di linea, urbani ed extraurbani;
 - d2) trasporti scolastici, di noleggio e qualsiasi trasporto di persone (nelle forme organizzative consentite dalla legge);
 - d3) gestione e costruzione di parcheggi ed aree di sosta, con e senza custodia veicoli;
 - d4) altre attività connesse al trasporto pubblico di persone, come gestione di autostazioni, di aree intermodali, di biglietterie e punti di vendita di titoli di viaggio;
 - d5) altre attività connesse alla mobilità in Città, quali l'impianto ed esercizio di semafori, la formazione e gestione della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di indicatori stradali e toponomastici, il controllo automatico degli accessi, e più in generale le funzioni attribuibili al mobility manager.
- e) Gestione di impianti sportivi e ricreativi.
- f) Gestione dei servizi cimiteriali e funerari, compreso i servizi di trasporto e di onoranze funebri;
- g) Installazione, cablatura ed esercizio di reti telematiche ed informatiche, fornitura di prestazioni e di servizi informatici.
- h) Manutenzione degli automezzi aziendali e attività di officina in generale, ivi compresa l'attività di revisione e rimozione.
- i) Preservazione delle risorse idriche, difesa del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento.
- l) Attività di progettazione, costruzione e gestione inerenti alle tipologie di attività sopra descritte, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto;
- m) Ogni altro servizio ad essa affidato dai Comuni soci (nelle forme organizzative consentite dalla legge).

Il Comune di Casteggio con contratto Repertorio n. 4315 stipulato in data 6/7/2010, ha affidato alla Società Asm Voghera S.P.A. l'appalto per i servizi di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e servizi complementari di igiene ambientale mediante gara ad evidenza pubblica con procedura ristretta previa pubblicazione del bando di gara. La società attualmente opera per conto di Pavia Acqua s.c.a.r.l. per la gestione del servizio idrico integrato.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle “società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”.

Il servizio di igiene urbana è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica a rete (art. 3-bis, del D. L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 34, comma 23, del D. L. n. 179/2012) nonché servizio “indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali” di un Comune.

Pertanto, alla luce delle previsioni del comma 611, è intenzione dell’Amministrazione mantenere la partecipazione di ASM Voghera S.p.a., svolgendo la medesima, per quanto sopra detto, il servizio pubblico essenziale di gestione rifiuti.

Concludiamo l’analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: 1

Numero di dipendenti: 196

Numero componenti del Collegio Sindacale: 3

Risultato d’esercizio		
2011	2012	2013
+ 811.723,00 euro	+ 1.143.275,00 euro	+ 1.261.204,00 euro

Partecipazioni possedute da Asm Voghera s.p.a.

	Anno Acquisizione	% partecipazione	Valore Nominale in €	Pareggio Bilancio Ultimo Triennio
ASM Vendita e Servizi srl	2003	100%	4.400.000	SI
Voghera Ristorazione srl	2002	100%	17.500	SI
ASMT Servizi Industriali Spa	2013	98,35%	1.503.250	SI
Fabbrica Energia srl	2009	50%	50.000	NO
Voghera Energia spa	2000	20%	9.340.000	NO
Broni Stradella spa	1999	0,9667%	78.000	SI
Broni Stradella	2011	1,31%	43.976	NO

Pubblica srl				
Fondazione Oltrepo Scarl (Ex Gal Oltrepo)	2009	0,17%	1.040	NO
Banca Centropadana	2006	0,18%	49.897	SI
SAPO spa	2002	25%	426.000	NO
Pavia Acque s.c.a.r.l.	2008	19,19%	2.888.000	NO
Tre Mortara srl	2007	49%	44.100	NO
Aler Servizi srl	2004	30%	15.000	SI
Consorzio Italiano Compostatori	2010	1%	4.000	NO

3. Pavia Acqua s.c.a.r.l. (partecipazione indiretta)

Pavia Acque è una Società Consortile a totale capitale pubblico, voluta dagli Enti locali, che gestisce il patrimonio idrico dei Comuni e opera sul territorio provinciale tramite le proprie Società Operative Territoriali Consorziato.

Data di costituzione: 29.11.2007

Durata 31.12.2060

Sede legale: Via Donegani n. 7 Pavia

C.F. e P.IVA 02234900187

Capitale sociale € 15.048.128,21

Quota di partecipazione Societaria

ELENCO SOCI	CAPITALE SOCIALE €	PERCENTUALE
ACAOP SPA	1.216.000,00	8,080739
AS-MARE SRL	1.216.000,00	8,080739
ASM PAVIA SPA	2.888.000,00	19,191756
ASM VOGHERA SPA	2.888.000,00	19,191756
BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	1.216.000,00	8,080739
CAP HOLDING SPA	1.520.000,00	10,100739
CBL SPA	1.216.000,00	8,080739
PROVINCIA DI PAVIA	128,21	0,000852
TOTALI	15.048.128,21	100,0000

Pavia Acque nasce in attuazione alle disposizioni contenute nelle leggi della Regione Lombardia n.26/2003 e n.18/2006 in materia di riorganizzazione del ciclo delle acque nel territorio lombardo.

Il 27 novembre 2007 le Società pubbliche già operanti nella gestione del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pavia (A.T.O.) hanno costituito una Società Patrimoniale alla quale hanno successivamente conferito la proprietà delle infrastrutture relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Pavia Acque S.r.l. è diventata operativa il 15 luglio 2008 con il trasferimento dei rami d'azienda, costituendo all'interno dell'A.T.O. di Pavia il Soggetto Gestore di tutto il patrimonio idrico di reti ed impianti .

In data 4 febbraio 2013 – in applicazione del modello organizzativo cosiddetto “in house providing” per lo svolgimento dei servizi pubblici locali – Pavia Acque S.r.l. ha mutato la propria forma giuridica in Pavia Acque S.c.a.r.l., diventando una Società Consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico.

Contestualmente con la trasformazione in S.c.a.r.l. e la predisposizione del nuovo Statuto, in adempimento anche degli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione Provinciale, sono stati elaborati i principi operativi necessari per il corretto funzionamento del modello, successivamente formalizzati in uno schema di Regolamento Consortile condiviso e approvato dalle Società Territoriali consorziate, le quali hanno altresì sottoscritto un Accordo per garantire e mantenere i requisiti gestionali e di controllo richiesti dalla

consolidata giurisprudenza comunitaria. Al fine di rafforzare l'attività di indirizzo e controllo da parte degli Enti locali nei confronti della Società Consortile, è stato anche previsto un "Comitato per il controllo analogo" cui demandare la funzione di verifica puntuale e costante dell'attuazione da parte della Società degli indirizzi espressi dagli Enti locali.

L'Amministrazione Provinciale di Pavia, con Deliberazione del 7 giugno 2013, perfezionata con successiva Deliberazione del 20 dicembre 2013 di approvazione del relativo Contratto di Servizio, ha proceduto all'affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l. del Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio provinciale, individuando così nella Società il Gestore cui compete dal 1° gennaio 2014 la gestione unitaria e coordinata del Servizio all'interno dell'A.T.O. pavese.

Pavia Acque è la Società cui compete, nell'interesse delle comunità locali e degli enti giuridici che la partecipano, la gestione coordinata e unitaria in house providing, comprensiva di tutte le connesse attività, del Servizio Idrico Integrato all'interno del perimetro costituito dall'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della provincia di Pavia.

A tal fine Pavia Acque effettua:

- la gestione dei rapporti commerciali con gli utenti;
- la gestione in esclusiva dei beni di sua proprietà, nonché delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato;
- l'attività di pianificazione, progettazione, appalto e realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento, ampliamento, rinnovazione e manutenzione straordinaria programmata delle reti e degli impianti.

Pavia Acque opera sul territorio avvalendosi sia della propria struttura ed organizzazione, sia della struttura, dei servizi e delle competenze forniti dalle Società Consorziato, sotto il suo coordinamento e responsabilità.

L'attività di Pavia Acque è nel suo complesso volta al perseguimento degli obiettivi primari di:

- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e delle acque sotterranee;
- utilizzo sostenibile e durevole della risorsa acqua potabile, con messa a disposizione dell'utenza di una dotazione idrica sufficiente e di buona qualità.

I principi guida ai quali si ispira l'azione di Pavia Acque sono:

- qualità, trasparenza e responsabilità;
- efficacia, efficienza ed economicità;
- valorizzazione del patrimonio idrico esistente;
- uniformazione ed efficientamento sull'intero territorio degli standard economici e qualitativi del Servizio.
- consolidamento e valorizzazione delle capacità operative e delle competenze tecniche e manageriali delle Società Consorziato.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

- Numero degli amministratori: 5
- Numero di direttori / dirigenti: 2
- Numero di dipendenti: 20

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi

Anno	Risultato di esercizio
2011	€ 1.164.239,00
2012	€ 1.065.933,00
2013	€ 650.459,00

La partecipazione del Comune di Casteggio è indiretta attraverso la Società ASM Voghera S.p.a..